

# ACCORDO AZIENDALE PER GLI OPERAI AGRICOLI

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 11:00, presso la sede della Fondazione E. Mach sita in San Michele all'Adige (TN) in via Mach, 1 si sono riuniti:

**la Fondazione E. Mach**, rappresentata dal direttore generale:

dott. Mauro Fezzi,

**L'organizzazione sindacale FAI-CISL rappresentata dal Segretario generale e dal Responsabile del settore agricolo:**

BASTIANI Fulvio;

FAES Tiziano;

**I delegati FAI-CISL:**

STENICO Loris;

MOSCON Renzo.

**L'organizzazione sindacale CGIL-FLAI rappresentata dal segretario regionale:**

FAGGIONI Manuela;

**Il delegato CGIL-FLAI:**

MOSER Paolo.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e dall'Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

### Art. 2 Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo aziendale concerne, salva diversa prescrizione di singole norme, il periodo 2014-2016.
2. Il presente contratto collettivo si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

## TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO

### Art. 3 Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un'ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell'orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.

#### **Art. 4** **Ferie e festività**

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato con l'orario di lavoro articolato su 5 giornate settimanali spetta, per ogni anno di lavoro prestato, un periodo di ferie retribuito pari a 27 giornate lavorative con assorbimento delle 4 giornate di festività soppresse e della festività la cui celebrazione è stata spostata alla domenica (4 novembre).

#### **Art. 5** **Accesso alla mensa**

1. Agli operai agricoli è consentito l'accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al C.C.P.L. per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.

#### **Art. 6** **Reperibilità**

1. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un'indennità giornaliera di € 25,00 per 24 ore. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore, ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria della reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell'abitazione fino ad un tempo massimo di un'ora.
4. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.

#### **Art. 7** **Indennità immediato intervento**

1. Al personale individuato dal responsabile dell'Azienda, al quale siano affidati compiti che prevedono l'intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un'indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 25,00 lordi giornalieri.

#### **Art. 8** **Integrazione indennità di malattia o infortunio**

1. In costanza del rapporto di lavoro agli operai agricoli a tempo indeterminato la Fondazione corrisponderà durante i periodi di malattia o infortunio, per la durata massima prevista dal contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre 180 giorni, previo rilascio da parte degli interessati di delega alla Fondazione all'incasso di quanto dovuto da parte degli Enti assistenziali con i quali la Fondazione dovrà stipulare apposita convenzione, un trattamento economico in modo da raggiungere la

Stenico Louis

Renzo Jorson

P.A.

WFS

retribuzione netta cui il dipendente avrebbe avuto diritto nel caso di normale svolgimento del rapporto stesso.

2. In costanza del rapporto di lavoro agli operai agricoli a tempo determinato la Fondazione corrisponderà durante i periodi di infortunio, per la durata massima prevista dal contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre 180 giorni, previo rilascio da parte degli interessati di delega alla Fondazione all'incasso di quanto dovuto da parte degli Enti assistenziali con i quali la Fondazione dovrà stipulare apposita convenzione, un trattamento economico in modo da raggiungere la retribuzione netta cui il dipendente avrebbe avuto diritto nel caso di normale svolgimento del rapporto stesso.

#### **Art. 9**

#### **Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche**

1. Agli operai agricoli a tempo determinato presenti sul posto di lavoro all'inizio del turno, nel caso non si dia luogo all'inizio della giornata lavorativa a seguito di avverse condizioni atmosferiche, spetta un indennizzo pari a 2 ore lavorative.

### **TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO**

#### **Art. 10**

#### **Trattamento economico integrativo per il personale a tempo indeterminato**

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato sarà corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, un trattamento economico integrativo dell'importo a fianco di ciascuna qualifica specificato:

- operaio comune: € 1.560,00 annui (mensili € 130,00 per 14 mensilità);
- operaio qualificato: € 1.680,00 annui (mensili € 140,00 per 14 mensilità);
- operaio qualificato super: € 1.680,00 annui (mensili € 140,00 per 14 mensilità);
- operaio specializzato: € 1.800,00 annui (mensili € 150,00 per 14 mensilità);
- operaio specializzato super: € 1.920,00 annui (mensili € 160,00 per 14 mensilità).

#### **Art. 11**

#### **Compenso orario integrativo per il personale a tempo determinato.**

1. Agli operai agricoli assunti a tempo determinato che operano in campagna, escluso il personale assunto esclusivamente per la raccolta e/o la vendemmia, vengono corrisposti, in aggiunta al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, i seguenti compensi orari integrativi in relazione alle mansioni per le quali sono assunti:

- operazioni manuali in campagna: € 0,33 all'ora;
- operazioni meccaniche e operazioni manuali in campagna: € 0,43 all'ora;
- operazioni meccaniche con macchine complesse: € 0,50 all'ora.

#### **Art. 12**

#### **Premio di risultato per il personale a tempo indeterminato**

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato può essere erogato entro il mese di giugno dell'anno successivo un premio di risultato in relazione al grado di raggiungimento dei risultati individuali raggiunti. Gli importi massimi dei premi di risultato sono così determinati:

- operaio agricolo comune: € 1.800,00;
- operaio qualificato: € 2.000,00;
- operaio qualificato super: € 2.000,00;
- operaio specializzato: € 2.200,00;

Stefano Lorenzini

Renzo Lorenzini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- operaio specializzato super: € 2.300,00.

2. I criteri per l'erogazione del premio di cui al presente articolo costituiscono indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e sono i seguenti:

- Rispetto dei tempi previsti nell'esecuzione dei lavori;
- Flessibilità e disponibilità per eventuali lavori da eseguire fuori dalla normale sede di lavoro;
- Flessibilità e disponibilità alle eventuali chiamate fuori dal normale orario di lavoro;
- Grado di autonomia operativa;
- Capacità di adattarsi a nuove e/o mutate circostanze lavorative;
- Capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro.

Tali criteri concorrono equamente nella determinazione dell'ammontare del premio.

La valutazione del grado di raggiungimento dei risultati è demandata al responsabile dell'Azienda agricola.

### **Art. 13**

#### **Premio di risultato per il personale a tempo determinato**

1. Agli operai agricoli a tempo determinato con almeno 156 giornate di effettivo lavoro nel corso dell'anno di riferimento può essere erogato entro il mese successivo al termine del rapporto di lavoro, un premio di risultato in relazione al grado di raggiungimento dei risultati individuali raggiunti. Gli importi massimi dei premi di risultato sono così determinati:

- operaio agricolo comune: € 0,33 x il numero di ore di effettivo lavoro;
- operaio qualificato: € 0,33 x il numero di ore di effettivo lavoro;
- operaio qualificato super: € 0,37 x il numero di ore di effettivo lavoro;
- operaio specializzato: € 0,37 x il numero di ore di effettivo lavoro;
- operaio specializzato super: € 0,40 x il numero di ore di effettivo lavoro.

2. I criteri per l'erogazione del premio di cui al presente articolo costituiscono indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e sono i seguenti:

- Rispetto dei tempi previsti nell'esecuzione dei lavori;
- Flessibilità e disponibilità per eventuali lavori da eseguire fuori dalla normale sede di lavoro;
- Flessibilità e disponibilità alle eventuali chiamate fuori dal normale orario di lavoro;
- Grado di autonomia operativa;
- Capacità di adattarsi a nuove e/o mutate circostanze lavorative;
- Capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro.

Tali criteri concorrono equamente nella determinazione dell'ammontare del premio.

La valutazione del grado di raggiungimento dei risultati è demandata al responsabile dell'Azienda agricola.

### **Art. 13-bis**

#### **Quantificazione fondo**

2. Il budget complessivo di spesa al fine del riconoscimento dei premi di cui agli artt. 12 e 13 dovrà essere costituito nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale.

### **Art. 13-ter**

#### **Indennità trattoristi**



1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato che fanno uso frequente di autocarri o di macchine agricole complesse, individuati dal responsabile dell'Azienda agricola, viene corrisposta mensilmente, nell'ambito del fondo non utilizzato riferito alla competenza dell'anno in corso di cui agli artt. 12 e 13, un'indennità annua di Euro 1.000,00 da riproporzionarsi in relazione alla presenza in servizio. Nel caso di incapacità l'indennità viene riproporzionata in relazione al fondo disponibile. L'attribuzione mensile viene anticipata, salvo conguagli, sulla base del residuo presunto.

#### **Art. 13-quater**

#### **Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato**

1. Agli operai agricoli assunti a tempo determinato è riconosciuto il diritto di precedenza di cui all'art. 20 del CCNL 25 maggio 2010 in caso di assunzione per lo svolgimento delle medesime attività, senza necessità di manifestare la volontà di esercitare tale diritto, purché la prestazione lavorativa sia stata valutata positivamente da parte della Fondazione. L'eventuale valutazione negativa sulla non soddisfacente prestazione lavorativa dovrà essere comunicata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14**

#### **Operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele all'Adige**

1. Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele continua a trovare applicazione esclusivamente il "Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige" sottoscritto in data 14 novembre 2006.
2. Il budget complessivo di spesa al fine del riconoscimento dei premi del contratto di cui al comma precedente dovrà essere costituito nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale.


#### **Art. 15**

#### **Norma transitoria**

1. Gli articoli 13bis, 13ter e il comma 2 dell'art. 14 trovano applicazione con decorrenza 1 gennaio 2014.

**Il Segretario regionale FAI-CISL:**

BASTIANI Fulvio



**Il direttore generale della Fondazione E. Mach:**

dott. Mauro FEZZI



**Il Rappresentante del settore agricolo FAI-CISL:**

FAES Tiziano



**I delegati FAI-CISL:**

STENICO Loris




MOSCON Renzo



**Il Segretario regionale CGIL-FLAI:**

FAGGIONI Manuela



**Il delegato CGIL-FLAI:**

MOSER Paolo

